



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del giudice istruttore dott.ssa Cristina Fois, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3733 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell' anno 2012, posta in deliberazione all' udienza del 16 ottobre 2014 e vertente

T R A

BANCO DI SARDEGNA SPA, con sede amministrativa e Direzione Generale in Sassari, in persona del Presidente in carica prof. Franco Farina, elettivamente domiciliato a Sassari in Via Roma 107 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cudoni che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 16/10/2000, rep. 180366, Notaio Maniga;

ricorrente

e

M S (), **M P**
() **M R** (), rappresentati e difesi dall'avv. Maddalena Violante del Foro di Bari ed elettivamente domiciliati in Sassari, in Viale Mameli 18 presso lo studio dell'avv. Giovanni Ruiu;

resistenti

M G

resistente contumace

INTESA SAN PAOLO s.p.a. con sede sociale in Torino piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano Via Monte di Pietà 8, incorporante **BANCA DI CREDITO S.P.A.** in persona dell'avv. Massimo Ferrari giusta procura speciale conferitagli dal Direttore generale e legale rappresentante della Banca di Credito Sardo s.p.a. in data 27/09/2012 autenticato nelle firme dal Notaio Enrico Dolia di Cagliari (rep. n. e racc. n.) e dal legale rappresentante di Intesa San Paolo s.p.a. in data 14 ottobre 2014



a rogito Notaio Ettore Morone (rep. n. _____ e racc. n. _____) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Manno 11 presso lo studio dell'avv. Filippo Bassu che la rappresenta e difende per procura scritta rispettivamente a margine della comparsa d'intervento e in cale alla memoria di costituzione dell'incorporante Intesa San Paolo in data 31 dicembre 2014.

terzo intervenuto

OGGETTO: azione di nullità e revocatoria ordinaria.

All'udienza del 16 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come rassegnate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Banco di Sardegna s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari i signori M. S. _____ M. P. _____, M. G. _____ e M. R. _____ per ivi sentir dichiarare, in via principale, la nullità e in via subordinata la simulazione dell'atto in data 25/05/2006 (a rogito Notaio dr.ssa Laura Faedda) trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Sassari il 1° giugno 2006 e di quello stipulato in data 31/03/2010, a rogito Notaio dr. Giovanni Maniga in Sassari, trascritto presso la Conservatoria dei RR II. di Sassari il 15/04/2010 ai nn 4195/6522, proponendo soltanto rispetto a tale ultimo atto domanda ulteriormente subordinata di revoca ex art. 2901 c.c.. Con il primo atto M. S. _____ aveva istituito il "S. N. _____ Trust" con domicilio in Sassari Viale _____, nominando quale trustee la propria moglie M. P. _____ e prevedendo quale legge regolatrice quella di Jersey (isole del Canale), con lo scopo di *"..provvedere alla sicurezza economica dei propri discendenti, prevenire eventuali dissensi fra di essi ed evitare che i propri discendenti possano disporre dei beni in trust prima di una certa data .."* indicando quali beneficiari i figli M. G. _____ e M. R. _____ in parti uguali o i discendenti a loro subentrati nell'arco della durata del trust. Con il medesimo atto M. S. _____ trasferiva in trust la propria quota della piena proprietà dell'appartamento in Sassari, Via _____ (ivi compresa la quota proporzionale sulle parti e impianti comuni). Con l'atto in data 31/3/2010 M. S. _____ quale originario disponente del trust denominato "trust _____", vincolava nel fondo in trust i propri diritti di proprietà sugli immobili in Sassari e Porto Torres meglio descritti nell'atto.

La Banca ricorrente assumeva di essere creditrice di M. S. _____, quale fideiussore di _____ s.r.l., _____ s.r.l. e _____ s.r.l., per oltre un milione di euro in forza di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, oltre che in qualità di garante rispetto ai contratti di



mutuo stipulati da [redacted] s.r.l. in data 11/4/2006 e 19/11/2008. Sul presupposto che gli atti fossero stati compiuti nel contesto familiare al solo fine di sottrarre i beni ai creditori, domandava in via principale l'accertamento della nullità per contrarietà al principio di ordine pubblico economico di cui all'art 2740 c.c; in via subordinata domandava accertarsi la simulazione assoluta ovvero in via ulteriormente subordinata la revocatoria dell'atto 31/3/2010, essendo ormai decorso il termine quinquennale per l'esercizio della relativa azione rispetto a quello istitutivo del trust.

Con comparsa del 28 gennaio 2013 si costituivano in giudizio M [redacted] S [redacted] M [redacted] P [redacted] e M [redacted] R [redacted] e contestavano la fondatezza delle avverse domande. Sostenevano al riguardo che i decreti ingiuntivi ottenuti dal Banco di Sardegna erano stati opposti con istanza di sospensione dell'esecutività mentre in merito ai contratti di mutuo era stata inoltrata querela per il reato di usura. Contestavano inoltre la dedotta invalidità del trust, costituito e dotato del patrimonio per finalità familiari peraltro da parte del fideiussore di società dotate di un patrimonio autonomo e capiente rispetto all'eventuale pretese creditorie della Banca.

Con comparsa in data 28 gennaio 2013 interveniva nel processo la Banca di Credito Sardo, oggi incorporata da Intesa San Paolo s.p.a., anch'essa creditrice di M [redacted] S [redacted] quale fideiussore e garante di [redacted] s.r.l. e [redacted] s.r.l., esposte con l'istituto di credito per uno scoperto di conto corrente e in forza di contratto di finanziamento (rinegoziato in data 10/11/2009), domandando l'estensione nei suoi confronti della declaratoria d'invalidità e/o inefficacia dei due atti dispositivi in oggetto.

La causa, previo mutamento del rito, istruita con soli documenti, era trattenuta in decisione all'udienza indicata sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio tanto il Banco di Sardegna che la Banca di Credito Sardo (oggi Intesa San Paolo) domandano la dichiarazione d'invalidità del trust e del successivo atto di trasferimento in trust di diritti immobiliari, deducendo la natura fraudolenta del negozio e la finalità elusiva di norme imperative ovvero, in via subordinata, il carattere fittizio dell'operazione o in via ancora più subordinata la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c. del solo atto di trasferimento di beni a *trustee* del 31/3/2010.

In merito alla domanda principale, d'invalidità di entrambi gli atti, è opportuna una premessa sull'istituto del *trust*, introdotto nel nostro ordinamento con la ratifica della



Convenzione dell'Aja del 1985 con legge 16/10/1989 n. 364. La previsione normativa preclude oggi ogni indagine sulla meritevolezza di tutela della causa astratta del trust, che va ravvisata nel programma di "segregazione" (art. 11 Conv.) di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni del trust) delle quali il disponente si spogli, o trasferendole a un terzo (trustee) o isolandole giuridicamente nel proprio patrimonio, per la tutela d'interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust).

La ratifica della convenzione con legge dello Stato vanifica anche ogni ulteriore profilo di possibile contrarietà dell'istituto ai principi dell'ordine pubblico interno e in particolare, per quel che interessa in questa sede, a quello della tutela del credito e della responsabilità patrimoniale generale del debitore. Il riconoscimento del trust per effetto di una norma di legge, infatti, fa salva la deroga alle limitazioni di responsabilità contenuta nell'art. 2740 c.c.. A ciò si aggiunge che l'effetto proprio del trust, ossia quello della segregazione patrimoniale, è comune a numerosi altri istituti preesistenti nel diritto interno. Si pensi alla cartolarizzazione dei crediti, alla cessione dei beni ai creditori (art. 1980 c.c.), all'assicurazione sulla vita a favore di terzo (1923 c.c.) alla rendita vitalizia a favore di terzo (1881) al fondo patrimoniale (170 c.c.) ai fondi per la previdenza e l'assistenza (2117 c.c.) ai fondo pensione (d.lgs. 124/93) al mandato (1707) e al deposito con mandato per finire con i patrimoni destinati. Il meccanismo di funzionamento delle figure disciplinate dagli artt. 2447 bis e 2447 quinquies c.c. è infatti sostanzialmente analogo all'autodichiarazione di trust: i beni inclusi nel patrimonio destinato a uno specifico affare sono beni che già appartengono alla società, la quale unilateralmente li segrega e, per ciò solo, li rende soggetti ad un diverso regime di responsabilità. La società muta dunque il proprio rapporto con determinati beni, i quali vengono posti al servizio di uno specifico "affare" e sottratti alla garanzia generica in favore di creditori della società alla quale sino a quel momento inerivano.

Ritornando al caso in oggetto, la finalità perseguita da M. S. con l'originario atto d'istituzione del trust (25 maggio 2006) è quella di *"provvedere alla sicurezza economica dei propri discendenti, prevenire eventuali dissensi fra di essi ed evitare che i propri discendenti possano disporre dei beni in trust prima di una certa data"* con l'evidente intento di rendere determinati beni insensibili alle vicende economiche del disponente, del trustee e dei figli beneficiari per la durata di cinquant'anni.



Il fatto che il trust sia maturato interamente nel contesto familiare e che il disponente non abbia perso interamente il controllo dei beni inizialmente conferiti in trust, riservandosi il diritto di abitarvi, non rappresenta, da solo, indice sicuro di illiceità o del carattere fittizio dell'operazione realizzata dal M. . L'istituto del trust, infatti consente ben più efficacemente di altri strumenti tradizionali (per esempio la donazione della nuda proprietà ai figli con riserva di usufrutto a favore del donante) di realizzare l'effetto della destinazione di una parte del patrimonio al soddisfacimento d'interessi reputati prioritari rispetto ad altri. I beni in trust sono infatti insensibili alle vicende patrimoniali del disponente, ma anche a quelle del trustee e dei beneficiari per l'intera durata; nel caso in cui un figlio premuoia il trust può assicurare la devoluzione meglio desiderata dal disponente; i figli potrebbero preferire di non acquisire la proprietà dei beni in trust, facendolo proseguire per un'altra generazione. E' vero pertanto, come osservato da autorevole dottrina, che il trust consente meglio degli ordinari strumenti civilistici di destinare una parte del patrimonio al perseguimento d'interessi ritenuti meritevoli di particolare tutela. Una finalità, si ripete, ampiamente consentita dal nostro ordinamento, seppure con strumenti più artificiosi e meno trasparenti e certi rispetto al trust.

Il fatto che il negozio sia maturato nel contesto familiare non è poi circostanza indicativa dell'apparenza della relativa operazione. Al riguardo la giurisprudenza è unanime nel sostenere che, ad integrare gli estremi della simulazione del negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. 8188/94, n. 25490/2008). L'unico elemento presuntivo, ossia che M. S. si sia riservato per sé e per i beneficiari del trust il diritto di abitare nell'immobile trasferito in trust, corrisponde proprio allo scopo voluto di destinare la casa familiare per più generazioni, all'abitazione dei propri discendenti. Tanto più che all'epoca dell'atto istitutivo del trust, maggio 2006, la situazione patrimoniale di M. S. e delle società garantite era ben diversa da quella profilatasi poi negli anni successivi sino all'attuale stato di liquidazione. I rapporti di conto corrente delle tre società o erano in attivo o presentavano sbilanci minimi. Lo scopo di segregare una parte dei beni, quelli affettivamente più significativi, e destinarli a diverse priorità, sottraendoli con anticipo al rischio imprenditoriale che ci si apprestava a correre negli anni



successivi è operazione legittima e realmente voluta dal disponente. D'altronde l'esistenza del trust non ha impedito al Banco di Sardegna di concedere ben due anni dopo alle società del gruppo M un finanziamento di 3.600.000 euro. E ciò assai probabilmente dopo una complessa istruttoria e verifica delle garanzie offerte dai debitori principali e dai fideiussori.

Da tali argomentazioni discende l'infondatezza della domanda di accertamento dell'invalidità così come di quella di simulazione proposta dal Banco di Sardegna, con l'adesione della Banca di Credito Sardo, per entrambi gli atti dispositivi.

E' invece fondata la domanda subordinata di revoca dell'atto di trasferimento di beni a *trustee* del 31/3/2010 ai sensi dell'art. 2901 c.c..

Costituiscono condizioni essenziali dell'azione revocatoria ordinaria: a) la titolarità di un credito (o di una semplice ragione di credito); b) il pregiudizio (anche solo potenziale) all'aspettativa di soddisfacimento del creditore e d) la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice.

Alla data di cessione dei beni al *trustee* il quadro economico patrimoniale del gruppo imprenditoriale era infatti radicalmente mutato, l'esposizione delle tre società del gruppo nei confronti del Banco di Sardegna (s.r.l., s.r.l. e s.r.l.), garantite con fideiussione del M sino ad oltre un milione e mezzo di euro complessivi, era di diversi milioni di euro sia per passività maturate sui rapporti di conto corrente che per concessione di finanziamenti di elevato importo. Esposizione sfociata nella revoca degli affidamenti dalla fine del 2011 e quindi nell'emissione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi soltanto nell'anno successivo. Nel novembre del 2008 s.r.l. era esposta verso il Banco di Sardegna in forza di un mutuo fondiario di 3.600.000 euro, mentre il rapporto di conto corrente intrattenuto da s.r.l. con Banca di Credito Sardo presentava alla data del 30 giugno 2010 un saldo passivo di oltre 165.000,00. s.r.l. era inoltre esposta per oltre 800.000,00 in forza di finanziamento concesso da Intesa San Paolo e successivamente rinegoziato; obbligazioni – queste ultime - garantite da M S sino all'importo di £. 950.000.000 a favore di ed € 200.000,00 a favore di .

Ciò basta per considerare integrato il presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. D'altronde per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (Cass. 12768/01). Ed invero viene accolta dall'art. 2901 c.c. un nozione di



credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a ricomprendere le legittime ragioni e aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione della garanzia patrimoniale generica delle ragioni creditorie (Cass. 11471/03).

Dell'azione esperita sussiste anche l' *eventus damni* . Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità “..il c.d. *eventus damni* quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche ogni volta che tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito” (Cass. 12144/1999; Cass n. 5105/2006; 3470/2007; 24757/2008; 8048/2009). Nel caso di specie con l'atto di cessione di beni al trustee M. S: si è di fatto liberato di tutto il suo patrimonio immobiliare (peraltro su beni eterogenei, dislocati anche in un Comune diverso da quello di residenza della famiglia). Il carattere lesivo dell'atto dispositivo per le ragioni creditorie non viene certo meno soltanto per il fatto che il patrimonio immobiliare delle tre società garantite sia stato valutato da un perito di parte in oltre 5.000.000 di euro. Circostanza poco significativa se non si conosce la complessiva esposizione debitoria delle tre società (e non solo verso le banche), dato imprescindibile per valutare la dedotta capienza patrimoniale delle debitrice garantite . E comunque con l'atto 31/03/2010 il fideiussore, obbligato in posizione assolutamente paritaria per oltre 1.600.000 per le obbligazioni delle tre società, senza nemmeno beneficio di preventiva escussione del debitore garantito, ha “segregato” l'intero suo patrimonio immobiliare, sottraendolo alla sua responsabilità generale. Come già anticipato la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “.. ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell' *eventus damni*” è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nella riscossione del credito, potendo il detto “*eventus damni*” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. In tal caso l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento



delle ragioni del creditore senza difficoltà ...” (Cass. 15265/06; Cass. 7767/07; 966/07; 25490/08)..

Trattandosi di atto innegabilmente gratuito, non a caso redatto con la presenza di due testimoni (si legge testualmente che *...i diritti sono trasferiti senza corrispettivo e con rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale per cosa libera da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli...*) non è richiesto l'ulteriore presupposto soggettivo della *scientia fraudis*. Senza considerare che M. S. , coinvolto direttamente o per mezzo dei propri più stretti congiunti (moglie e figli) nella gestione delle tre società debtrici facenti capo al gruppo, non poteva certo ignorare la loro ingente esposizione debitoria nei confronti delle banche e il loro stato di pre-liquidazione.

Sussistono pertanto entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata con conseguente dichiarazione d'inopponibilità al Banco di Sardegna e alla banca Intesa San Paolo s.p.a. (incorporante Banca di Credito Sardo s.p.a.) dell'atto di trasferimento dei beni in *trustee* in data 31 marzo 2010 (dr. Giovanni Maniga Notaio rep. n. - fasc.).

In ragione della complessità delle questioni trattate e dell'accoglimento soltanto parziale delle domande proposte le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione respinta

1) rigetta la domanda principale di nullità e simulazione degli atti 25 maggio 2006 e 31 marzo 2010,

2) accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia e inopponibilità al Banco di Sardegna s.p.a. e a Intesa San Paolo s.p.a. dell'atto di trasferimento dei beni in *trustee* in data 31 marzo 2010 (dr. Giovanni Maniga Notaio rep. n. - fasc.);

3) spese compensate.

Così deciso in Sassari il 20 febbraio 2015.

Il Giudice

dr.ssa Cristina Fois

